REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

La CORTE DI APPELLO DI L'AQUILA

riunita in camera di consiglio e composta dai seguenti magistrati:

Dr. Silvia Rita Fabrizio - Presidente
Dr. Francesco S. Filocamo - Consigliere
Avv. Maria Luisa Martini - Giudice ausiliario relatore
ha pronunciato la seguente

SENTENZA
nella causa civile di appello iscritta al R.G. n.1022/2021

promossa da

*Parte_1* (C.F.: *C.F._1* ), *Parte_2* (C.F.: *C.F._2* ), *Parte_3* (C.F.: *C.F._3* ), e *Parte_4* *[...]* (C.F.: *C.F._4* ), in proprio ed in qualità di eredi del *de cuius* *na_1* (C.F.: *C.F._5* ) [redacted] e [redacted] in Teramo, tutte rappresentate e difese, giusta procura allegata all'atto di appello, dall'dell'*Avv.* [redacted] ed elettivamente domiciliate presso il suo studio in Roseto degli [redacted]

appellanti

contro

*Controparte_1* (c.f./P.I. *P.IVA_* , in persona del legale rapp.te pro tempore, rappresentata e difesa in forza di delibera *Parte* n. [redacted] del [redacted] e per procura su foglio allegato alla comparsa di costituzione e risposta in appello, dall'avv. [redacted] ed elettivamente [redacted] presso l'indirizzo di posta elettronica del nominato difensore: *Email_1*

appellata

avverso

l'ordinanza ex art. 702 ter cpc resa dal Tribunale di Teramo pubblicata e comunicata il 5.8.2021 a definizione del giudizio civile iscritto al n. rg. 3409/2019 n

CONCLUSIONI DELLE PARTI:

per le appellanti :
*" voglia l'Ecc.ma Corte d'Appello adita, disattesa ogni contraria istanza, in*



Dall'archivio dell'Osservatorio ICA Italia · osservatorioicaitalia.it/sentenze/hai-926

*riforma dell'ordinanza resa dal Tribunale di Teramo il 27.07.2021 pubblicata il 5.08.2021, a definizione del giudizio iscritto al n. R.G. 3409/2019:*
*NEL MERITO*
*_ in accoglimento del presente appello, riformare l'ordinanza del 27.07.2021, comunicata e pubblicata il 5.08.2021, resa dal Tribunale di Teramo a conclusione del giudizio iscritto al n. 3409/2019 R.G. e, per l'effetto, in considerazione dell'applicazione delle tabelle del Tribunale di Roma, condannare l'* Controparte_2 *, in persona del suo legale rappresentante, al pagamento della somma di € 101.333,57=, o di quella diversa maggiore o minore ritenuta di giustizia, in favore di* Parte_1 *, oltre interessi e rivalutazione monetaria, nonché della somma di € 55.522,50=, o di quella diversa maggiore o minore ritenuta di giustizia, per ciascuna delle appellanti* Parte_2 *,* Parte_3 *e* Parte_4 *, oltre interessi e rivalutazione monetaria;*
*IN SUBORDINE*
*_ nella denegata ipotesi in cui l'Ecc.ma Corte di Appello adito dovesse considerare corretta l'applicazione in primo grado delle tabelle di Milano, condannare comunque l'* [...] Controparte_2 *, in persona del suo legale rappresentante, al pagamento della somma di € 83.283,75=, o di quella diversa maggiore o minore ritenuta di giustizia, in favore di* Parte_1 *, oltre interessi e rivalutazione monetaria, nonché della somma di € 55.522,50=, o di quella diversa maggiore o minore ritenuta di giustizia, per ciascuna delle appellanti* Parte_2 *,* Parte_3 *e* Parte_4 *, oltre interessi e rivalutazione monetaria;*
*_ sempre e comunque, condannare l'* Controparte_2 *al pagamento delle spese e competenze di lite."*

Per l'appellata:
*"Voglia l'Ecc.ma Corte d'Appello, provvedere come segue:*
1. *Dichiarare inammissibile o infondato l'appello, comunque rigettarlo.*
2. *Condannare l'appellante alla rifusione delle spese del grado."*

SVOLGIMENTO DEL GIUDIZIO

1. [redacted] Parte_1 Parte_2 , Pt_4 e [redacted] Persona_1 [redacted] Org_1 [redacted] Org_2 [redacted] chiedevano al Tribunale di Teramo di accertare e dichiarare la responsabilità della Parte_6 e per l'effetto condannare la convenuta al risarcimento dei i danni non patrimoniali patiti per la perdita del rapporto parentale con il loro congiunto che, dopo essere stato ricoverato presso il predetto Ospedale dove veniva sottoposto ad intervento chirurgico per frattura pertrocanterica del femore dx contraeva infezioni nosocomiali attribuibili all'errata condotta dei sanitari che ne provocavano il decesso.

2. Rappresentavano di aver esperito procedimento per A.T.P. che si concludeva con il [redacted] Persona_2 e del dott. Persona_3 nella quale



Dall'archivio dell'Osservatorio ICA Italia · osservatorioicaitalia.it/sentenze/hai-926

[redacted] *Persona_1* durante la degenza [redacted] *Organizzazione_3* di Teramo avesse avuto un ruolo concausale nel determinismo dell'evento morte - da porsi in collegamento con il comportamento dei sanitari intervenuti nella vicenda - in misura quantificabile nel 33% (1/3).

3. La convenuta si costituiva resistendo alla domanda chiedendo di essere autorizzata alla [redacted] *[...]* *Controparte_3* per essere da questa manlevata e garantita. Nel corso del giudizio rinunciava agli atti nei confronti della terza chiamata che accettava detta rinuncia e il Giudice dichiarava quindi l'estinzione del giudizio limitatamente alla terza chiamata con integrale compensazione delle spese di lite tra le due parti.

4. Acquisita la CTU depositata nel procedimento di A.T.P., la causa veniva decisa con l'ordinanza in epigrafe indicata con la quale il Tribunale adito, riconosciuta la responsabilità della convenuta nella causazione della morte di *Persona_1* nella limitata incidenza causale della condotta dei sanitari riconosciuta nella richiamata CTU (33%), la condannava a risarcire alle attrici il danno iure proprio per la lesione del rapporto parentale che, riteneva di liquidare, utilizzando i criteri di cui alle tabelle di Milano 2021, in misura minima, per un importo di € 168.250,00 per ciascun congiunto, ulteriormente ridotto in misura pari alla limitata incidenza causale della condotta dei sanitari, e così riconoscendo un importo di € 55.522,50 per ciascuna ricorrente, oltre interessi e rivalutazione. Condannava la *Part* al pagamento delle spese di lite e alle spese relative al giudizio di A.T.P.. Poneva altresì le spese di CTU a carico della convenuta.

5. [redacted] *Parte_1* *Parte_2*, *Pt_4* [redacted] *Pt_3*, che hanno censurato la pronuncia con un unico motivo di gravame deducendo la: *"violazione e falsa applicazione dei disposti di cui agli artt. 1226, 2056 e 2059 c.c. e dell'art. 115 c.p.c."* e lamentando unicamente l'errata quantificazione del danno parentale riconosciuto in favore di *Parte_1* moglie convivente del *de cuius* *Persona_1*, ferma restando l'espressa condivisione degli importi riconosciuti in favore delle figlie *Parte_3*, *Pt_4* e *Pt_2* che nessuna riforma hanno richiesto rispetto a quanto statuito in loro favore dal giudice di prime cure. In particolare, a sostegno del gravame, le appellanti hanno dedotto l'erronea applicazione delle tabelle di Milano in luogo di quelle di Roma essendo le prime generiche e caratterizzate da un ampio *range* di riferimento all'interno del quale il Giudice decide con discrezionalità tralasciando però tutti i parametri utili all'individuazione concreta dell'importo dovuto, mentre le tabelle di Roma, poiché utilizzano il criterio del punto variabile, garantiscono un'uniformità di giudizio di fronte a casi analoghi, in quanto tengono in considerazione circostanze rilevanti tra le quali: l'età della vittima e del congiunto, il grado di parentela e la convivenza, tutti elementi che, se adeguatamente considerati, avrebbero condotto ad una maggiore liquidazione dell'importo dovuto in favore della vedova di *Persona_1*, rispetto a quello riconosciuto in favore delle loro figlie, in quanto *Parte_1* aveva perso il marito all'età di 75 anni ed era unica convivente dello stesso con il quale aveva condiviso, in maniera simbiotica, una lunga vita matrimoniale durata circa 50 anni. Per tali ragioni instava per



Dall'archivio dell'Osservatorio ICA Italia · osservatorioicaitalia.it/sentenze/hai-926

l'applicazione delle tabelle di Roma e per l'accoglimento delle conclusioni così come in epigrafe riportate.

6. Si è costituita in giudizio la *Parte_6* per eccepire l'inammissibilità dell'appello per violazione dell'art. 342 cpc e chiedere il rigetto del gravame per infondatezza.

7. All'udienza del 10.5.2023 trattata in forma cartolare, acquisite le note di trattazione scritte depositate dalle parti, la causa veniva trattenuta in decisione con la concessione dei termini ex art. 190 cpc per il deposito di comparse conclusionali e repliche.

MOTIVI DELLA DECISIONE

8. La Corte reputa insussistenti i presupposti per l'accoglimento dell'eccezione di inammissibilità dell'appello ex art. 342 c.p.c., avendo la parte appellante correttamente indicato le parti della ordinanza impugnata ritenuti meritevoli di riforma nonché i relativi emendamenti richiesti, specificando altresì le ragioni sottese al gravame.

9. [redacted] *Parte_1* – alle cui richieste hanno aderito anche le figlie *Parte_2* , *Pt_4* [redacted] *Pt_3* , a cui l'appello avrebbe dovuto essere notificato ex art. 332 cpc se l'impugnazione non fosse stata da loro congiuntamente proposta - è fondato e deve trovare positivo accoglimento per le ragioni di seguito esposte.

10. Deve osservarsi infatti che la giurisprudenza di legittimità, quanto alla liquidazione del danno parentale da effettuarsi in via equitativa, sovvertendo il precedente orientamento che indirizzava per l'utilizzo prioritario sul piano nazionale delle tabelle predisposte dall'Osservatorio sulla giustizia civile presso il Tribunale di Milano, ha manifestato una netta preferenza per l'utilizzo delle Tabelle romane (basate su un sistema a punti) rispetto alle Tabelle milanesi (caratterizzate da ampi *range* risarcitori da personalizzare), ed ha enunciato il seguente principio di diritto: "*al fine di garantire non solo un'adeguata valutazione delle circostanze del caso concreto, ma anche l'uniformità di giudizio a fronte di casi analoghi, il danno da perdita del rapporto parentale deve essere liquidato seguendo una tabella basata sul sistema a punti, che preveda, oltre l'adozione del criterio a punto, l'estrazione del valore medio del punto dai precedenti, la modularità e l'elencazione delle circostanze di fatto rilevanti, tra le quali, da indicare come indefettibili, l'età della vittima, l'età del superstite, il grado di parentela e la convivenza, nonché l'indicazione dei relativi punteggi, con la possibilità di applicare sull'importo finale dei correttivi in ragione della particolarità della situazione, salvo che l'eccezionalità del caso non imponga, fornendone adeguata motivazione, una liquidazione del danno senza fare ricorso a tale tabella*." (Cass. 10579/2021; Cass. 26300/2021; Cass. 26140/2023).

11. Pertanto, in linea con il più recente e consolidato indirizzo sopra riportato, la Corte – pur non disconoscendo che l'ultima versione delle tabelle elaborate dal Tribunale di Milano (2022) in tema di danno parentale prevede oggi, un sistema a punti - ritiene di assumere a base della liquidazione del c.d. danno da perdita del rapporto parentale le tabelle elaborate dal Tribunale di Roma che sono costruite appunto come sistema a punti e prendono in



Dall'archivio dell'Osservatorio ICA Italia · osservatorioicaitalia.it/sentenze/hai-926

considerazione i seguenti fattori che contribuiscono alla quantificazione economica del risarcimento di tale natura :
a) il rapporto di parentela esistente tra la vittima ed il congiunto avente diritto al risarcimento, dovendosi presumere che, secondo l'*id quod plerumque accidit*, il danno è tanto maggiore quanto più stretto è tale rapporto;
b) l'età del congiunto: il danno è tanto maggiore quanto minore è l'età del congiunto superstite; tale danno infatti è destinato a protrarsi per un tempo maggiore;
c) l'età della vittima: anche in questo caso è ragionevole ritenere che il danno sia inversamente proporzionale all'età della vittima, in considerazione del progressivo avvicinarsi al naturale termine del ciclo della vita;
d) convivenza tra la vittima ed il congiunto superstite, dovendosi presumere che il danno sarà tanto maggiore quanto più costante e assidua è stata la frequentazione tra la vittima ed il superstite;
e) la presenza all'interno del nucleo familiare di altri conviventi o di altri familiari non conviventi (fino al 2° grado di parentela).

30 Le Tabelle romane, nella versione attualmente in vigore (anno 2023), in merito alla fattispecie in esame, forniscono una liquidazione orientativa che, partendo da un valore del [redacted] *Parte_1* [redacted], in ragione del grado di parentela con la vittima (coniuge), [redacted] *Persona_1* [redacted] al momento del [redacted] aveva 80 anni) e del congiunto (75 anni), della convivenza tra vittima e coniuge e della circostanza che nel nucleo familiare non sono presenti altri familiari conviventi e della presenza di altri familiari non conviventi fino al 2° grado di parentela, un totale di 30 punti (rispettivamente: 20 + 1,5 +1,5 + 4 +3), cui corrisponde un valore risarcitorio complessivo di €. 340.684,50 che deve essere ridotto al 33% ossia in misura pari all'incidenza causale riconosciuta a carico dei sanitari del [redacted] teramano (trattandosi di circostanza questa non messa in discussione da parte dagli appellanti e quindi coperta da giudicato) così che il valore risarcitorio che l'appellante *Parte_1* ha diritto a vedersi riconosciuto è di €.112.425,88 in luogo del minore importo riconosciuto dal giudice di primo grado di €. 55.522,50. Sull' importo indicato già rivalutato all'attualità, andranno calcolati gli interessi legali, sulla somma previamente devalutata alla data del [redacted] e rivalutata annualmente sino al soddisfo. Sulle somme in tal modo quantificate (costituenti debito di valuta) decorreranno, per il periodo compreso tra la data della pubblicazione della presente sentenza ed il saldo effettivo, ulteriori interessi corrispettivi al tasso legale.

31 L'impugnata sentenza va per il resto confermata.

32. Le spese di lite devono essere poste a carico dell'appellata soccombente in favore dell'appellante *Parte_1* e vengono liquidate tenuto conto del valore della controversia in base al *decisum* determinato in base alla differenza tra l'importo già liquidato e quello riconosciuto con la presente pronuncia (€. 56.903,38) - scaglione da €. 52.001,00- €. 260.000,00), tenendo conto dell'attività effettivamente espletata con



Dall'archivio dell'Osservatorio ICA Italia · osservatorioicaitalia.it/sentenze/hai-926

esclusione della fase istruttoria non tenutasi in questo grado di appello e liquidate come da dispositivo ex D.M. 147/2022 (atteso che l'attività difensiva si è esaurita in data successiva al 23.10.2022). Le spese di lite del presente grado vengono compensate tra le altre appellanti e l'appellata.

P.Q.M.

la Corte di Appello di L'Aquila, definitivamente pronunciando, sull'appello proposto da *Parte_1* [redacted] *Parte_4* [redacted] *Parte_2* [redacted] *Parte_3* ed in parziale riforma dell'ordinanza del Tribunale di Teramo del 5.8.2021 resa nel procedimento rg. n. 3409/2019, ogni contraria istanza, eccezione e deduzione disattesa, così provvede:

- accoglie l'appello e per l'effetto ridetermina la condanna dell' appellata *Controparte_2* *[...]* [redacted] *Parte_1* *[...]* della somma complessiva all'attualità di €. 112.425,88, a titolo di risarcimento dei danni non patrimoniali dalla stessa patiti per lesione del rapporto parentale, in luogo della minor somma di €. 55.522,50 già liquidata dal Giudice di primo grado in suo favore, oltre interessi legali dalla data dell'illecito [redacted] sino al saldo sulla somma devalutata alla data del fatto [redacted] e rivalutata di anno in anno, ed oltre agli interessi legali sulla somma così determinata dalla data di deposito della presente sentenza al saldo effettivo*;*

- condanna l'appellata a rimborsare in favore dell'appellante *Parte_1* le spese di giudizio, facendo delle stesse liquidazione, in complessivi €. 10.794,00 di cui €. 804,00 per spese ed €. 9.990,00 per compensi oltre rimborso forfettario del 15% ed IVA e CAP come per legge;
- compensa le spese di giudizio del presente grado tra l'appellata e *Parte_4* *Parte_2* [redacted] *Parte_3* .

Così deciso in L'Aquila, nella camera di consiglio del 04.04.2024, tenuta in videoconferenza.

Il Giudice ausiliario estensore — Il Presidente

Maria Luisa Martini — Silvia Rita Fabrizio

Osservatorio ICA Italia
osservatorioicaitalia.it



Dall'archivio dell'Osservatorio ICA Italia · osservatorioicaitalia.it/sentenze/hai-926